

CHI SIAMO E COSA VOGLIAMO

N. 3

PIETRO GRIFONE

L'AZIONE DEI COMUNISTI
IN DIFESA DEI CONTADINI

2^a EDIZIONE
ACCRESCIUTA



SOCIETÀ EDITRICE
l'Unità
ROMA

972

CHI SIAMO E COSA VOGLIAMO

N. 3

PIETRO GRIFONE

L'AZIONE DEI COMUNISTI IN DIFESA DEI CONTADINI

2^a EDIZIONE
ACCRESCIUTA



SOCIETÀ EDITRICE
l'Unità
ROMA

973

S O M M A R I O

L'azione dei comunisti in difesa dei contadini	Pag.	3
Prezzo del grano e dell'orzo per il pagamento dei fitti in natura	»	6
Concessione ai contadini delle terre incolte	»	9
Disciplina dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione	»	16
Usi civici	»	22
Proroga dei contratti agrari	»	25
Divieto del subaffitto agrario	»	33
I « Granai del Popolo » e i Comitati Comunali del- Agricoltura	»	35
Conclusioni	»	38

TESTO DELLE LEGGI:

Fitti in natura	»	40
Terre incolte	»	42
Usi civici	»	44
Mezzadria	»	46
Proroga dei contratti	»	49
Subaffitto	»	51

970

L'AZIONE DEI COMUNISTI IN DIFESA DEI CONTADINI

Sottrarre la grande massa dei contadini italiani alle condizioni di miseria e di arretratezza nelle quali da secoli vivono a causa degli innumerevoli pesi gravanti sulle loro spalle.

Annulare progressivamente il privilegio della rendita, lo strozzinaggio dell'usura e dei prezzi-capestro imposti loro dai grossi industriali, dai grossi commercianti e banchieri. Alleggerire il peso delle tasse ancora troppo ingiustamente distribuite. Democratizzare tutti gli apparati e tutte le istituzioni che più direttamente interessano la vita dei contadini, esigendo per ciascuna di esse la più larga e diretta partecipazione di autentici rappresentanti dei contadini, da essi stessi designati.

Queste le linee maestre a cui si ispira e continuerà ad ispirarsi la politica agraria del Partito Comunista Italiano.

Queste le finalità a cui si ispirerà il programma di riforma agraria che i comunisti sosterranno in seno alla Costituente, nella costruzione del nuovo Stato italiano democratico, popolare e progressivo.

Politica agraria eminentemente « nazionale » in quanto, assicurando ai contadini un avvenire migliore, intende realizzare le condizioni di uno sviluppo progressivo di tutta l'agricoltura italiana e venire così incontro ad una delle fondamentali esigenze del paese.

Ma i comunisti non fanno soltanto delle promesse nè si limitano ad elaborare programmi per l'avvenire, essi operano ogni giorno ed ogni ora per far sì che tutte le aspirazioni più sentite dai milioni di contadini italiani incomincino intanto a trovare attuazione fin d'ora.

Ecco perchè, non appena sono andati al governo, or'è un anno, si sono subito preoccupati di preparare una serie di leggi che venissero incontro concretamente, *subito*, a talune delle più urgenti necessità dell'agricoltura e dei contadini italiani.

Queste leggi volute dal Partito Comunista a difesa e sostegno dei contadini, sono state approvate — su proposta del compagno Gullo, Ministro dell'Agricoltura — dal governo democratico. Sono diventate leggi dello Stato: ciò significa che se ne è riconosciuta la rispondenza agli interessi generali del paese, il loro carattere di leggi eminentemente e concretamente « nazionali ».

E' naturale che tutte le forze della reazione, asservite ai grandi proprietari di terre e ai grossi agrari, a coloro cioè che hanno sempre sostenuto il fascismo e hanno condotto il paese alla rovina, vadano concentrando i loro sforzi per ostacolarne o addirittura impedirne del tutto l'applicazione. I latifondisti e gli agrari, abituati da secoli a dominare le campagne italiane, abituati ad esercitare, soprattutto durante il fascismo, la più sfrenata e illimitata prepotenza a danno dei milioni di contadini lavoratori, non possono sopportare di vedere ora, non già distrutti, ma appena intaccati i loro privilegi.

Perciò, servendosi di ogni mezzo, dei cavilli giuridici e delle aperte minacce, con la compiacenza di non pochi funzionari ancora legati al tradizionale ossequio verso i ceti possidenti, fanno di tutto perchè le leggi emanate a difesa dei contadini non vengano applicate.

Ma contro il blocco reazionario dei latifondisti e dei fascisti si va formando e si rafforza il blocco sempre più compatto e deciso dei milioni di lavoratori della terra che uniti ed alleati ai lavoratori delle città, stretti nelle loro organizzazioni sindacali e politiche, son decisi a stroncare, con le stesse armi offerte dalla nuova legalità democratica, il sabotaggio organizzato a loro danno dai nemici del popolo. I contadini italiani non sono più abbandonati e senza guida, hanno ritrovato e vanno ritrovando in sempre maggior numero chi li guiderà verso il loro definitivo affrancamento; sanno che è risolta la gloriosa Federazione dei Lavoratori della Terra che difende i loro interessi e si uniscono ad essa; sanno che c'è il grande Partito Comunista, il partito degli operai e dei contadini, il partito di tutti i lavoratori italiani, pronto a sostenere con tutta la sua forza tutte le loro aspirazioni, ed è perciò che, anzichè lasciarsi scoraggiare dalle manovre dei signori reazionari, si sentono più che mai decisi a far valere i loro diritti.

Che i padroni cerchino di sabotare le leggi che difendono i contadini, è più che naturale: essi hanno fatto sempre così; hanno sempre cercato di ostacolare l'ascesa di chi lavora e sarebbe davvero strano che proprio ora, d'un tratto, cambiassero abitudini e si mettessero ad agire da persone oneste. E' chiaro che essi non cambieranno abitudini e non rispetteranno le leggi fino a che non saremo noi a costringerveli. Siamo noi che dobbiamo esigere il rispetto delle leggi democratiche, siamo noi che dobbiamo impedire che i padroni continuino ad esercitare indisturbati il loro prepotere. Ma perchè tutto ciò avvenga occorre anzitutto conoscere bene gli strumenti di cui dobbiamo servirci nella lotta per il rispetto della legalità democratica.

Gli strumenti d'azione, i mezzi principali di lotta di cui i contadini italiani in questo momento dispongono, sono appunto le leggi che qui appresso esponiamo e commentiamo.

Spetta ai contadini, appoggiati dall'azione organizzata di tutti i lavoratori, impadronirsi di questi strumenti e adoperarli con energia e risolutezza contro coloro che, pur di difendere i loro privilegi, non esitano ad ignorare e violare le leggi e si sottraggono così a quei doveri di solidarietà nazionale che, nell'attuale catastrofe, su di essi principalmente incombono.

Prezzo del grano e dell'orzo per il pagamento dei fitti in natura

(Decreto Ministeriale 26 luglio 1944, v. pag. 40)

Per venire incontro all'aumento dei costi di produzione il Ministro dell'Agricoltura nel giugno del 1944 portò il prezzo del grano a L. 900 e L. 1000 al quintale, rispettivamente per il grano tenero e duro.

Ma subito dopo, ad evitare che dell'aumento si avvantaggiassero anche i proprietari assenteisti, quelli che danno in fitto le loro terre senza compiere nessuna funzione produttiva, stabilì che delle 900 lire corrisposte per ogni quintale di grano, solo la metà, e cioè 450 lire, doveva considerarsi come effettivo prezzo del grano, in quanto le altre 450 lire andavano considerate come sussidio di coltivazione.

Il « sussidio di coltivazione » — stabilisce il decreto Gullo del 26 luglio 1944 — spetta soltanto agli effettivi coltivatori cioè solo a coloro che effettivamente, per pro-

durre il grano, incontrano ora maggiori spese che per il passato. Non spetta quindi ai proprietari di terre affittate, agli assenteisti, che riscuotono il loro canone in natura.

Così, ad esempio, se un contadino deve al padrone, come canone di affitto per la terra concessagli, 10 q.li di grano, egli, nel portare questi 10 q.li al granaio del popolo (come è suo dovere) riceverà 9000 lire.

Di questa somma 4500 lire terrà per sè, a compenso delle maggiori spese di coltivazione, e le altre 4500 lire le darà al proprietario come corrispettivo del canone in natura.

Questo il contenuto essenziale del decreto 26 luglio che tanta e così viva opposizione ha suscitato tra i grandi proprietari di terre. Costoro, chiusi nel loro egoismo, accecati dalla loro avidità, anzichè riconoscere che non era assolutamente giusto che dell'aumento del prezzo del grano beneficiassero anche loro che, non partecipando al processo produttivo, nessun aggrazio di spese avevano subito, si sono opposti e si oppongono con tutti i mezzi all'applicazione di questo decreto e pretendono che i contadini affittuari versino, per ogni quintale di grano loro dovuto, L. 900 anzichè L. 450.

I contadini debbono opporsi a questa ingiusta pretesa, debbono opporvisi in massa, organizzando cioè collettivamente la loro resistenza in difesa della legge senza ascoltare le minacce padronali. C'è una legge, di cui parleremo in seguito, che proroga tutti i contratti in corso: perciò nessun timore di essere sfrattati.

Bisogna dire ai padroni che non è assolutamente giusto che pretenda « sussidi di coltivazione » chi non ha coltivato mai niente ma si è sempre limitato a intascare parassitariamente la rendita.

Viste inutili le minacce, i proprietari hanno fatto ricorso alla giustizia e sono riusciti in più di una provincia, con la compiacenza di qualche magistrato asservito alla classe possidente, a far dichiarare « incostituzionale » il decreto del 26 luglio. Giudici che per oltre un ventennio non hanno aperto bocca per sindacare la permanente « incostituzionalità » delle istituzioni e delle leggi fasciste, non esitano oggi ad attaccarsi ai più tortuosi cavilli pur di far cosa gradita ai grandi proprietari che hanno il coraggio di pretendere un premio alla loro inerzia.

Ma il principio sancito nel decreto è così giusto, risponde a così evidente criterio di equità che non basterà la sentenza di qualche magistrato compiacente ad annullarne gli effetti. Ma perchè la resistenza dei proprietari associata al cavillo dei giudici non abbia esito, occorre che i contadini si stringano attorno alle loro organizzazioni economiche e politiche, che le leghe e tutte le organizzazioni dei partiti che hanno a cuore gli interessi dei lavoratori della terra, promuovano un'azione organizzata collettiva, di massa, contro il sabotaggio delle leggi democratiche.

Se ancora in troppi casi la prepotenza dei baroni della terra riesce a farsi valere, è perchè i contadini non sono ancora sufficientemente uniti e organizzati. Uniti, quindi, per pretendere che la legge sia rispettata, che i giudici facciano il loro dovere e che nuovi provvedimenti vengano adottati affinchè cessi l'attuale sconcezza di vedere le leggi violate da chi dovrebbe farle eseguire.

Questo decreto, che ora si applica solo nei casi in cui il canone è fissato in grano o in orzo, dobbiamo chiedere che venga esteso a tutti i contratti con estaghi in natura, quindi anche quando il canone è fissato in legumi, canapa, olio, ecc. In sede di applicazione, il de-

creto in questione ha dato luogo ad altre contestazioni che è bene conoscere per essere pronti a respingerle.

Molti proprietari contestano ad esempio che esso possa applicarsi ai contratti di natura enfiteutica.

Ma il Ministero dell'Agricoltura, con nota 2139 del 18 gennaio 1945, ha precisato che il decreto sui fitti in natura si applica anche in tutti i contratti che prevedono la corresponsione di canoni in natura, quindi anche a quelli enfiteutici.

Perciò anche l'enfiteuta è tenuto a versare al proprietario soltanto la metà della somma corrispostagli dai « Granai del popolo ».

Altri contestano che il decreto si applichi anche a favore dei subaffittuari. L'articolo 7 parla chiaro: in caso di subaffitto il sussidio di coltivazione di L. 450 spetta al subaffittuario e non già al fittuario.

Concludendo, ad evitare cavilli e contestazioni, sarà bene che i contadini, il grano da essi dovuto al padrone come canone, non lo consegnino *mai* materialmente al proprietario, ma lo portino invece direttamente all'ammasso, il quale, sulla base della dichiarazione fatta all'atto della consegna, provvederà poi a pagare il grano conferito dando metà della somma al proprietario e metà al fittavolo.

Concessione ai contadini delle terre incolte

(Decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 279, v. pag. 42)

È questo un decreto di grande portata in quanto segna un primo passo verso l'integrale attuazione del fondamentale criterio da noi propugnato nell'interesse generale del paese, del criterio cioè che la terra sia data a chi la lavora effettivamente, a chi è in grado e vuole

9
781

effettivamente coltivarla a quel modo che gli interessi generali del paese esigono.

Il fascismo ha distrutto l'Italia, tutto è da ricostruire, il popolo soffre la fame. Dappertutto penuria di viveri e di lavoro. In queste condizioni non è assolutamente tollerabile che ci sia ancora chi, per incuria, per apatia, per difetto di coscienza degli interessi collettivi, lasci in abbandono o comunque non coltivi adeguatamente le terre di sua proprietà. Incuria delittuosa sempre, ma particolarmente criminale oggi, quando la patria è distrutta e milioni sono i lavoratori che attendono di poter vivere con dignità, impiegando la loro energia e il loro ingegno nello sforzo della ricostruzione.

Quanto mai opportuno e rispondente agli interessi del popolo, dunque, il decreto che, su proposta dei comunisti fu approvato dal governo e che stabilisce che le terre incolte o insufficientemente coltivate possono essere assegnate in concessione ai contadini regolarmente associati.

Dice l'articolo 1 che le « associazioni dei contadini » regolarmente costituite in cooperative o in altri enti possono ottenere la concessione di terreni non coltivati o insufficientemente coltivati.

Le concessioni previste dalla legge riguardano dunque *solo esclusivamente i contadini*. Perciò occorre vigilare ed impedire che dei benefici di legge si valga gente che nulla ha a che fare con i contadini.

Contadino in questo caso è chi lavora direttamente la terra, sia esso bracciante senza terra oppure conduttore, a qualsiasi titolo, di un pezzo di terra che non dà però a chi lo conduce, l'indispensabile per vivere.

Ma voi capite qual'è la difficoltà maggiore che occorre superare perchè questa legge, che è diretta contro i peggiori nemici del popolo, trovi applicazione: quella

di dimostrare che la terra che si richiede è incolta o insufficientemente coltivata.

Terre incolte, vi diranno subito i difensori dei ceti parassitari, non esistono in Italia; quelle che voi credete incolte in effetti hanno una destinazione culturale, sono lasciate a pascolo naturale perchè quella è la destinazione più economica. Noi dobbiamo rispondere che la legge non parla solo di terre incolte (ed anche di queste ce ne sono e più di quanto asseriscono quei signori!) ma anche di terre non sufficientemente coltivate « in relazione alle loro qualità, alle condizioni agricole del luogo e alle esigenze culturali dell'azienda *in relazione con le necessità della produzione agricola nazionale* ».

Orbene di terre di questo genere in Italia e specialmente nel Mezzogiorno e nelle Isole ce ne sono moltissime, anzi in talune regioni dove più impera il latifondo esse costituiscono la quasi totalità della superficie agraria. Perciò se noi riusciremo con una opportuna azione organizzata di massa a far valere i benintesi interessi nazionali questa legge è destinata ad avere una applicazione molto più estesa di quella che ora ha.

Agli argomenti dei grandi proprietari che sostengono sempre che l'attuale utilizzazione delle terre di loro proprietà è la migliore possibile, noi dobbiamo opporre il quadro desolante di migliaia di braccia inoperose di lavoratori e di tecnici che non vedono l'ora di poter incominciare ad applicare le loro energie in quella colossale opera di trasformazione fondiaria che dovrà rinnovare il volto stesso della patria. Dobbiamo opporre che è nell'interesse generale del popolo lavoratore che si incominci fin d'ora a ricostruire il paese, portando l'agricoltura italiana dalla tradizionale arretratezza, in cui in troppi luoghi, per l'inveterata pigrizia dei proprietari, ancora ristagna, verso forme intensive di utilizzazione.

I contadini italiani vogliono cioè operare su scala na-

zionale quello stesso miracolo che essi seppero compiere là dove essi, entrati in possesso, coi risparmi dell'emigrazione, di un piccolo pezzo di terra, seppero fare di una landa abbandonata un frutteto specializzato.

Nello stabilire se una terra è più o meno sufficientemente coltivata, noi dobbiamo dunque esigere, che secondo lo spirito della legge, si tenga conto delle necessità della popolazione locale e dell'economia nazionale e non dell'interesse personale del proprietario.

Se è vero infatti che in molti casi oggi al padrone può convenire di più lasciare a pascolo non dissodato le sue terre, in quanto per gli alti prezzi dei latticini venduti a borsa nera egli ricava un reddito superiore a quello che ricaverebbe destinandole a cultura, questo non vuol dire che, dal punto di vista dell'interesse collettivo, la destinazione a pascolo sia la più redditizia. Dal punto di vista collettivo, nelle circostanze presenti, più redditizia è quella utilizzazione che permette di occupare il maggior numero possibile di lavoratori e che garantisce la maggiore quantità possibile di prodotti immediatamente destinabili a lenire i bisogni alimentari del popolo.

Questi i criteri che noi, contro ogni argomentazione dettata dall'egoismo dei possidenti, dobbiamo far prevalere nell'applicazione di questo fondamentale decreto.

Decreto che avrà una applicazione più o meno estesa e conseguente a seconda che noi, cioè i contadini stessi, attraverso le loro organizzazioni economiche e politiche, sapranno condurre una attiva campagna contro i nemici del popolo, individuando e additando al pubblico disprezzo e alla sanzione della legge tutti coloro che si sottraggono con la loro inerzia al dovere dell'ora che è quello di favorire il più possibile l'aumento della produzione.

Compito preliminare delle organizzazioni contadine è dunque quello di individuare le terre su cui è possibile

chiedere l'applicazione della legge, studiarne accuratamente le possibilità di utilizzazione, predisporre i relativi piani produttivi e quindi avanzare l'istanza di concessione alla competente commissione.

La legge prevede anche la possibilità che le terre dei gerarchi e dei profittatori fascisti sottoposte a sequestro vengano, se gestite a conduzione diretta, affidate a cooperative contadine.

A tal proposito il nostro dovere è anzitutto di chiedere una modificazione della legge per cui queste terre anziché sequestrate vengano immediatamente confiscate. Ma a parte ciò, quel che dobbiamo fare è di individuare questi beni, esigere che le competenti autorità intervengano intanto con il sequestro e, se si tratta di aziende a conduzione diretta, vengano assegnate a cooperative contadine anziché affidate magari a imprenditori capitalisti. L'assolvimento di questo compito esige vigilanza e preparazione. Indispensabile quindi il sostegno di forti organizzazioni.

Una volta presentata l'istanza alla Commissione Provinciale per l'assegnazione delle terre incolte, corredata di ogni più opportuna documentazione atta a sostenere la richiesta, bisogna promuovere tutta un'azione dall'alto e dal basso perchè l'istanza stessa venga sollecitamente accolta. Non bisogna addormentarsi fidando interamente nella buona volontà della Commissione. Occorre tener presente che, in seno ad essa, di fronte al rappresentante dei contadini c'è il rappresentante dei padroni (oltre al giudice che quasi sempre pende dalla parte dei padroni) e che è necessario quindi non abbandonare a se stesso il rappresentante dei contadini. Bisogna appoggiare la sua azione con un'opportuna agitazione di massa, bisogna insomma far sentire alla Commissione il peso della forza contadina e la solidarietà delle altre categorie di lavora-

tori in modo che i giudici ed agrari sappiano che sul loro operato è rivolta l'attenzione di migliaia di lavoratori.

Il rappresentante dei contadini si sentirà così spronato e sorretto e potrà con più forza sostenere in seno alla Commissione gli interessi dei lavoratori. Se invece, una volta presentata la domanda lasciamo che le cose seguano il loro corso, accadrà che la Commissione non si riunirà mai, oppure cederà alle argomentazioni dei difensori del privilegio padronale.

Siccome al lavoro delle Commissioni prende parte anche l'Ispettore agrario bisogna far pressione anche su di lui affinché non indulga, come troppo di sovente accade, alla tesi dei proprietari. Nei casi di più sfacciata connivenza denunciare senz'altro pubblicamente i funzionari asserviti alle caste reazionarie.

Tutto ciò naturalmente non esclude che bisognerà anche invocare che, nel rivedere questa legge, si modifichi la composizione di queste Commissioni nel senso di attribuire una più forte rappresentanza ai contadini: poiché è evidente che l'attuale rappresentanza contadina è troppo debole tanto più se si considera che il proprietario si fa quasi sempre assistere da uno stuolo di avvocati, periti, che manca del tutto ai contadini.

Non solo la composizione va modificata ma anche il numero delle Commissioni va accresciuto affinché il lavoro possa essere condotto a termine entro i termini voluti dalla legge. Il termine di 15 giorni, attualmente, non viene mai rispettato perchè le Commissioni hanno troppo da fare. Ma le cose vanno per le lunghe anche perchè gli agrari fanno di tutto per ostacolare il sollecito corso delle pratiche che sollevano ogni sorta di eccezioni, chiedono perizie e controperizie, e il più delle volte disertano le sedute in modo da stancare l'avversario. Sta a noi non permettere simili manovre dilatorie e

stroncarle con energia facendo eventualmente intervenire l'azione delle masse.

La Commissione, nel decidere la concessione, stabilisce anche l'ammontare del canone da corrispondere al padrone. Trattandosi generalmente di terre non dissodate o comunque da trasformare bisogna aver cura che la Commissione non fissi canoni troppo elevati, superiori ad esempio a quelli stabiliti dalla legge sulla mezzadria impropria di cui parleremo in seguito, la quale per i seminativi nudi prevede che al padrone non può spettare più di un quinto del prodotto.

La durata massima della concessione è prevista in quattro anni. Troppo breve, questa durata, se si vuole che la legge abbia quegli effetti di ampia portata di cui si diceva dianzi. Dobbiamo perciò insistere che, nel rivedere la legge, si prolunghino i termini delle concessioni e si sancisca il diritto ai concessionari di ottenere al termine del contratto l'indennizzo delle migliorie apportate al fondo. Solo così sarà possibile incoraggiare i contadini ad intraprendere quelle opere di trasformazione che l'interesse del paese esige.

L'art. 7 prevede la possibilità da parte dei concessionari di ottenere mutui di favore da parte degli istituti di credito agrario. Questo è un punto fondamentale. La esperienza del passato ci insegna che quasi tutte le iniziative collettive dirette a promuovere il progresso agricolo fallirono appunto perchè non furono sufficientemente assistite.

Noi dobbiamo perciò chiedere che, a misura che la ripresa economica del paese lo consentirà, le cooperative contadine possano ottenere dallo Stato ogni sorta di aiuto: aiuti non solo creditizi (prestiti e mutui di favore) ma anche, e più ancora, tecnici e strumenti di lavoro (macchine, bestiame, concimi). Aiuti senza dei quali ogni iniziativa, per quanto sorretta dalla gagliarda

operosità dei contadini, sarà destinata a fallire o quanto meno a conseguire scarsi successi.

Tutto ciò non deve significare che i contadini italiani aspettano tutto dallo Stato. I contadini italiani sanno molto bene che il paese è distrutto e che le risorse sono molto limitate e perciò sanno che è loro dovere fare di tutto per aiutarsi da sé stessi, con le loro forze, utilizzando ogni risorsa, ma i contadini italiani sanno anche che, pur in mezzo a tante distruzioni, molte sono ancora le risorse a cui è possibile attingere per venire incontro ai loro bisogni. Molte sono ancora le ricchezze mal accumulate dalle quale prelevare di che aiutare i contadini più poveri nel loro patriottico sforzo di ricostruzione. Questo è questo solo i contadini vogliono che, nell'interesse della nazione, si faccia e si faccia presto e con energia.

Disciplina dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione

(Decreto Legislativo 19 ottobre 1944 n. 311, v. pag. 46)

Col decreto sui fitti in natura si è voluto venire incontro ai fittavoli; con quello sulle terre incolte si è inteso soddisfare in qualche modo l'aspirazione dei contadini senza terra o con poca terra ad impiegare utilmente le proprie energie che restavano inoperose; con questo terzo decreto si è voluto rendere possibile il miglioramento delle condizioni di quella categoria assai numerosa, specie nel Mezzogiorno, di contadini poveri che conducono terre a mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione.

Sono milioni i contadini poveri e medi che, per effetto di questo decreto veramente innovatore e democra-

tico, dovrebbero veder migliorata la loro situazione economica. Milioni di lavoratori, tuttora esosamente sfruttati da contratti-capestro e che dovrebbero avviarsi verso un migliore avvenire qualora l'insolente avversione dei padroni non si opponesse con caparbia ottusità all'applicazione di questa legge.

Ma la volontà dei contadini, sorretta questa volta da una provvida legge voluta dagli amici del popolo, i comunisti, avrà ragione dei sabotatori della rinascita.

La legge afferma infatti che in tutti quei contratti, comunque denominati, in cui il concedente dà al contadino soltanto la nuda terra, la parte padronale non può superare il quinto del prodotto.

Un notevole passo innanzi, rispetto ai contratti esistenti, che prevedevano il quarto, il terzo e talvolta finanche la metà del prodotto a favore del padrone!

Se il colono lo ritiene più opportuno, può chiedere che il padrone partecipi a metà delle spese. In tal caso la parte del padrone non potrà mai superare il 40% mentre ora si aggira quasi sempre intorno al 50%.

Resta inteso che se i contratti in vigore prevedessero, come eccezionalmente potrebbe anche accadere, una ripartizione dei prodotti più favorevole al colono di quella indicata nel decreto, essa resterebbe invariata.

L'articolo 2 prevede il caso che le terre concesse siano « particolarmente feraci » o il concorso padronale nelle spese particolarmente rilevante. In tali casi è ammessa una maggiore quota a favore del padrone, il quale però in nessun caso potrà aver più del 50%.

Questo è un articolo che si presta in modo particolare alle manovre dei padroni in quanto a costoro sarà sempre molto facile, se i contadini non saranno pronti ad opporsi alle loro pretese, addurre la particolare feracità delle loro terre per negare qualsiasi miglioramento a favore dei lavoratori.

Occorre perciò da parte dei coloni molta energia e molta compattezza per evitare che sulla base dell'art. 2 la legge resti senza applicazione. Ai padroni riluttanti bisogna opporre quanto è scritto nella premessa del decreto e cioè che esso intende operare, *in ogni caso*, (in relazione alle mutate condizioni in cui, per l'aumento del costo della vita e delle spese di produzione, si svolge la produzione) una modificazione nell'attuale ripartizione dei prodotti del fondo. Si potrà, in qualche caso di comprovata particolare feracità, discutere e concedere magari il quarto anziché il quinto, il 45% anziché il 40%, ma quello che è chiaro è che, *in ogni caso*, il rapporto attuale deve essere modificato a vantaggio del colono.

Resta dunque stabilito che quando si tratta di *terreni nudi*, cioè non arborati, l'aumento della percentuale dei prodotti di spettanza del colono *avviene di diritto*, senza cioè che ci sia bisogno che il colono faccia valer il suo diritto dinanzi a nessuno.

Basterà che all'atto del raccolto, senza lasciarsi intimidire da minacce, il colono partecipante che si trova nelle condizioni su descritte consegna al padrone soltanto la parte che a costui spetta secondo la legge, niente di più di quello che la legge stabilisce.

Vuol dire che se il padrone ha da far valere qualcuna delle ragioni indicate nell'art. 2 (particolare feracità ed altre storie) penserà lui a muovere contestazione ma non sarà certo il colono che deve farsi parte diligente nei suoi confronti.

« *Negli altri casi* » dice l'art. 3, e cioè in tutti i casi in cui non si tratta di terreni nudi, ma di *terreni arborati*, se la ripartizione dei prodotti non corrisponde più all'equilibrio economico del contratto, il colono *ha diritto di domandare la revisione* del rapporto di ripartizione.

Domandare significa che le organizzazioni contadine

debbono, a nome dei coloni interessati, cercare di arrivare coi padroni ad un accordo collettivo sul tipo di quello raggiunto a Cerignola. Perchè i contadini di Cerignola hanno vinto, sono riusciti cioè ad elevare la quota di loro spettanza dal 50% al 55 al 60 e finanche (a seconda della diversa fertilità dei fondi) al 65%? Hanno vinto perchè la locale Camera del Lavoro ha saputo condurre una efficace agitazione tra la massa contadina, unificandola e guidandola compatta alla lotta, hanno vinto perchè si sono presentati dinnanzi ai padroni uniti ed organizzati, in massa e non individualmente, si sono presentati preparati, con solidi argomenti alla mano, coi conti belli e fatti dai quali risulta che, in seguito all'aumento dei prezzi e delle spese, l'equilibrio del contratto era rotto: il padrone guadagnava troppo e ai contadini restava poco e niente.

Dinnanzi alla compattezza della massa, alla sua decisione e alla schiacciante evidenza degli argomenti adottati, i padroni non hanno potuto che riconoscere la giustizia delle richieste contadine e sono venuti ad un accordo.

L'esempio da seguire è quello di Cerignola: mostrandosi uniti, risoluti e soprattutto ben orientati sugli obiettivi da raggiungere anche altrove i contadini vinceranno la resistenza padronale.

Qualora non sarà possibile raggiungere un accordo, non resta altro che ricorrere alle Commissioni arbitrali circondariali istituite presso ogni Tribunale.

Perciò bisogna anzitutto preoccuparsi che queste commissioni, formate da un magistrato come presidente, da un rappresentante dei proprietari e da uno dei coloni, si costituiscano e funzionino sul serio, che in esse a rappresentare i contadini ci siano delle persone energiche e

legate alle masse, che — dato che la legge non fissa dei termini — i giudizi arbitrari vengano emessi sollecitamente e non, come troppo spesso accade, rinviati alle calende greche. Preoccuparsi di questo significa esercitare sugli organi competenti amministrativi e giudiziari una necessaria e ben dosata pressione di massa.

Se la Commissione circondariale non dà ragione ai lavoratori, questi possono ricorrere ad una Commissione Regionale di appello. Nei confronti di queste Commissioni valgono le stesse raccomandazioni fatte per le Commissioni circondariali e per quelle provinciali per l'assegnazione delle terre (vedi capitolo precedente). Se le Commissioni non funzionano o funzionano in senso ostile ai lavoratori, bisognerà richiamare su di esse l'attenzione delle autorità politiche e degli organi centrali per ottenere che mutino rotta e si attengano allo spirito della legge.

Quali sono i limiti di applicazione di questa legge? Il titolo della legge parla di mezzadria impropria. È chiaro perciò che essa non si applica alla mezzadria « classica ». Ma è qui che sorgono le più grosse questioni: fino a che punto ed entro quali limiti un contratto di mezzadria può dirsi impropria anzichè classica?

Voi capite già cosa fanno i padroni: ogni volta che un colono si fa avanti e chiede l'applicazione della legge 19 ottobre essi oppongono che il loro è un contratto di mezzadria classica o comunque non certo di mezzadria impropria. Di modo che da quando c'è una legge sulla mezzadria impropria di... improprio c'è rimasto solo l'improntitudine padronale che vorrebbe negare finchè l'evidenza.

La quale evidenza dice che è da considerarsi impropria ogni forma di mezzadria che non assomigli a quella

classica, toscana, la quale, come ognuno sa, comporta che il mezzadro disponga di un podere perfettamente attrezzato, con casa e stalla, con la partecipazione a perfetta metà delle spese culturali e tante altre cose che non ci sono affatto nella maggior parte dei casi di mezzadria e di colonia parziaria di molte zone dell'Italia Centrale e soprattutto Meridionale.

Piuttosto il fatto che queste contestazioni sulla esatta natura dei contratti sorgano e in molti casi impediscano che ostacolino l'applicazione della legge ci deve indurre nella persuasione che occorre al più presto estendere per legge il principio della revisione anche ai contratti di mezzadria classica.

Questa era infatti l'intenzione del ministro Gullo quando elaborò la legge che stiamo esaminando, ma, in sede di approvazione, i partiti e gli uomini legati alla conservazione agraria e feudale si opposero recisamente a che la legge si applicasse anche alla mezzadria classica. Tutti i vecchi uomini della vecchia Italia insorsero contro l'attentato che si voleva consumare ai danni dell'istituto secolare, e perciò sacro e inviolabile, della mezzadria toscana e le buone intenzioni di Gullo rimasero sulla carta.

Ma non saranno certo i vecchi uomini della vecchia Italia agraria e reazionaria che potranno arrestare la marcia ascendente dei mezzadri dell'Italia Centrale, dei mezzadri toscani, umbri e marchigiani, emiliani e romagnoli i quali, già inquadrati in forti organizzazioni unitarie, si vanno già agitando e porranno assai presto dinanzi al governo e al paese il quadro delle loro giuste rivendicazioni. Ed allora il vecchio mondo dei privilegi dovrà soccombere di fronte alla volontà unanime dell'Italia popolare e democratica che è anche, e in certe regioni essenzialmente, contadina.

Usi civici

(Decreto legislativo 19 ottobre 1944 n. 284, v. p. 44)

Precisiamo subito che il decreto in questione non intende affatto risolvere, anzi neppure affrontare il grande problema delle terre di uso civico e demaniali che da secoli si trascina, specialmente nell'Italia Centrale e Meridionale, e che attende ancora una soluzione quale le masse contadine, per secoli derubate e spogliate del loro patrimonio comune, con impazienza attendono.

Il problema delle terre demaniali e di uso civico, e cioè il problema di restituire al popolo quello che durante secoli di usurpazione fu tolto al popolo, si inserisce nel problema più generale di quella riforma terriera che la nuova Italia democratica dovrà realizzare.

È un problema che interessa milioni di contadini poveri, ed al quale perciò il Partito Comunista fin d'ora guarda con molta attenzione, se è vero che tra gli obiettivi più immediati della sua politica agraria c'è appunto quello di operare una generale revisione di tutte le affrancazioni e di tutte le legittimazioni avvenute in periodo fascista su terre di uso civico.

In attesa di poter dunque affrontare in pieno, come va affrontata, questa vecchia lebbra della vita italiana, i comunisti, per tramite del ministro Gullo, si sono preoccupati di far approvare una legge che consentisse l'acceleramento delle procedure necessarie per ripartire tra i contadini più poveri le terre di uso collettivo che risultassero ancora indivise.

Intendiamoci, i feudatari prima, i grandi proprietari poi, hanno attraverso i secoli dilapidato quasi per intero il ricchissimo patrimonio delle terre comuni. Quello che, dopo secoli di usurpazione, rimaneva ancora venti anni

fa, ha pensato il fascismo a consentirne, da parte dei gerarchi e dei profittatori del regime, il definitivo saccheggio.

Quello che oggi rimane di un patrimonio di milioni di ettari, è poco o nulla. Comunque, poco che sia, è del tutto giusto che passi subito in mano ai contadini, venga cioè assegnato in quote ai più poveri tra i lavoratori della terra.

Il decreto 19 ottobre 1944 n. 284 viene appunto incontro a questa necessità.

Esso stabilisce infatti che i Comuni o le Università Agrarie, d'accordo con i Commissariati per la liquidazione degli usi civici, possono senz'altro far preparare a tecnici di loro fiducia i piani necessari per la divisione in quote delle terre di uso civico destinabili a cultura. Formulato il piano, il Sindaco e il Presidente dell'Università Agraria invita i cittadini ad inoltrare domanda per l'assegnazione delle quote.

Una speciale Commissione Comunale compila l'elenco degli aventi diritto, elenco che, una volta approvato dal Commissariato, dà luogo all'assegnazione delle quote mediante sorteggio. Le quote vengono assegnate in uso con l'obbligo di migliorarle e di pagare un canone e col divieto di dividerle o cederle.

Compito nostro deve essere quello di individuare anzitutto se nel nostro ambito territoriale esistano terre di uso civico quotizzabili. Una volta accertatane l'esistenza bisogna far subito pressione sul Sindaco e sulla Giunta comunale o sul presidente o sul Consiglio di Amministrazione dell'Università Agraria dove questa esiste (dove le Università sono ancora rette da Commissari straordinari bisogna esigerne la sollecita democratizzazione, specie se si tratta di Commissari nominati in tem-

po fascista) perchè inizino subito le pratiche necessarie alla divisione delle terre.

Iniziate le pratiche bisogna seguirne attentamente il corso, vigilare affinchè le forze reazionarie non si interpongano a farle fallire o rinviare, investire della questione la Federterra o la Camera del Lavoro del capoluogo perchè faccia i dovuti passi presso il Commissariato degli Usi civici; esigere che le Autorità competenti rispettino i termini fissati dalla legge; vigilare sull'operato della Commissione Comunale (eletta dal Pretore e presieduta dal Sindaco) che compila l'elenco degli aventi diritto alla terra affinchè non faccia favoritismi e preferisca veramente i più poveri. Tutto ciò va posto in seno alla lega, alla Giunta, al C. L. N. e in genere in tutti gli organismi attraverso i quali la voce del popolo lavoratore si può far sentire.

Molto importante l'art. 8 il quale dice che anche su quelle terre in cui l'uso civico di semina non è stato ancora liquidato è possibile chiedere ed ottenere che venga intanto stralciata una quota parte di tali terre e, sia pure a titolo provvisorio, assegnata subito ai contadini seguendo la procedura già descritta.

Da una valutazione approssimativa risulta che il decreto esaminato dovrebbe permettere, nel solo territorio liberato, la divisione di oltre 70.000 ha. di terra. Il che significa che almeno 60.000 contadini poveri e poverissimi potrebbero essere beneficiati.

Vantaggio modesto, comunque primo passo verso quelle radicali misure di giustizia che in questo campo si rendono urgenti e necessarie e che spetta a noi invocare e sollecitare affinchè siano cancellati una volta per sempre e in maniera definitiva gli effetti delle usurpazioni e le terre rubate al popolo ritornino al popolo.

Proroga dei contratti agrari

(Decreto legislativo 5 aprile 1945 n. 157, v. p. 49)

L'azione in difesa dei contadini lavoratori che il Partito Comunista svolge in seno al governo trova la sua dimostrazione più convincente in questo decreto.

Per effetto di esso, milioni di contadini medi, poveri e poverissimi sanno di poter continuare indisturbati fino all'*annata agraria* successiva alla fine della guerra, a coltivare i fondi di cui sono ora in possesso. Al riparo di ogni minaccia di disdetta o di sfratto essi potranno continuare a dedicare tutta la loro attività produttiva allo sforzo che tutti gli italiani onesti stanno compiendo per risollevare il paese dalla catastrofe in cui i criminali fascisti l'hanno gettato.

In previsione della prossima scadenza dell'*annata agraria*, molti agrari, i più reazionari tra essi, avevano notificato lo sfratto ai contadini, persuasi così d'intimorirli, di renderli docili e ossequienti alla loro volontà e soprattutto di trattenerli dall'isciversi alle leghe e ai partiti di massa.

Ma la legge Gullo è venuta a sventare in pieno le manovre reazionarie dei grandi proprietari di terre: i contadini, liberi da ogni timore di rappresaglie, continueranno ad affluire più decisi e più compatti di prima nelle risorte libere leghe e nei partiti progressivi. Tanto più decisi e più compatti in quanto questa recente esperienza ha loro insegnato che soltanto attraverso l'organizzazione sindacale e politica è possibile far valere i propri interessi nei confronti dei padroni.

Infatti se il governo ha approvato il decreto proposto dal ministro Gullo è perchè i lavoratori della terra si sono fatti sentire.

Attraverso le organizzazioni di classe, leghe, Camere

di Lavoro, Federterra, e per tramite dei partiti democratici ai quali essi aderiscono, i contadini più avanzati hanno fatto conoscere la loro volontà, hanno energicamente denunciato l'atteggiamento antipatriottico dei padroni ed hanno detto che essi liberi da minacce di sfratto, intendevano continuare a lavorare per incrementare la produzione agricola e contribuire così allo sforzo di liberazione del paese e sollevare le miserie del popolo.

Dinanzi a così giuste rivendicazioni nulla ha potuto opporre il governo ed a nulla sono valse le manovre sabotatrici degli agrari reazionari che avevano fatto di tutto per non far approvare il decreto.

Invece il decreto è passato, perchè sorretto dalla volontà di milioni di lavoratori. Questo è in sintesi il valore e il significato di questa esperienza.

Veniamo ora ad illustrare le singole parti della legge. Tutti i contratti agrari stipulati da coltivatori diretti sono prorogati fino a tutta l'annata agraria successiva a quella della fine della guerra. La legge introduce dunque una netta discriminazione fra i coltivatori diretti e tutti gli altri agricoltori. Giusta distinzione, che dà una impronta schiettamente democratica a tutto il provvedimento. Se è giusto infatti difendere chi lavora direttamente la terra senza sfruttare altri non è altrettanto giusto difendere l'agrario capitalista che sfrutta mano d'opera salariata. Finora la proroga non è stata accordata a tutti indistintamente, con questo risultato: che i piccoli coltivatori, non riuscendo a sottrarsi alla pressione dei padroni, nella maggior parte dei casi avevano dovuto acconsentire ad un aumento del canone, mentre i grossi affittuari, capitalisti agrari, tenendo duro di fronte ai grandi proprietari e alimentando il mercato nero, hanno realizzato enormi sapraprofiti. La legge Gullo viene a far cessare questo stato di cose; lasciando piena libertà ai grandi proprietari, consente a questi ultimi di aumentare

i canoni. Ne risulterà, è vero, un aumento della rendita ma siccome questa risulta in maniera certa dal contratto sarà molto più facile colpirla con forti tasse in modo da annullare l'eventuale vantaggio del proprietario.

Dunque sono prorogati *tutti* i contratti stipulati da contadini lavoratori. Tutti, cioè non solo quelli indicati, per esemplificazione, nella legge ma anche quelli non indicati come i contratti di affitto o colonia a miglioria e i contratti di vendita dei prodotti in erba.

Noi dobbiamo batterci per questa interpretazione estensiva della legge che è chiaramente contenuta nello spirito di essa.

Tutti i contratti non significa affatto che sono prorogati anche i contratti collettivi di mezzadria, di affitto, ecc. stipulati tra le diverse organizzazioni sindacali fasciste. Il decreto di proroga ha voluto solamente stabilire il principio che i contadini non possono essere sfrattati ma non ha voluto affatto impedire che i contadini attraverso le loro organizzazioni riescano a stipulare nuovi patti colonici. Tanto la revisione dei contratti in corso è ritenuta giusta che c'è una legge apposita, quella esaminata prima, che ne regola la procedura. Perciò se gli agrari vogliono opporsi alle rivendicazioni dei contadini vadano in cerca di altri argomenti e non si appiglino ad argomenti come questi poichè in tal caso la loro causa è già perduta in partenza.

Tener ben presente che sono prorogati anche i contratti di compartecipazione, cioè quei contratti, così diffusi nel Mezzogiorno (terratico ecc.), che generalmente durano una sola stagione. Questa è una conquista molto importante e che dispiace agli agrari, bisogna perciò difenderla strenuamente.

I contratti sono prorogati, però è ammessa a favore del proprietario una certa revisione del canone, se questo è fissato in danaro. La stragrande maggioranza dei con-

tratti in vigore comporta prestazioni in natura, perciò la revisione riguarda solo una parte, la meno numerosa dei contadini. Resta tuttavia il fatto che, pochi o molti che siano, i piccoli fittavoli con canone in denaro dovranno subire allo scadere del contratto un aumento del canone.

Questa disposizione sembra contraddire al carattere democratico del decreto. Ma così non è. Infatti la revisione dei canoni è stata consentita, dopo matura riflessione, in quanto non si poteva non tener conto che tra i proprietari di terra, accanto ai Torlonia, ai Guicciardini e ai Pavoncelli, ci sono anche una miriade di piccoli proprietari che sono anche artigiani, impiegati, professionisti, pensionati, appartengono cioè a categorie che oggi notoriamente se la passano alquanto male, come se la passano male i Comuni, gli Ospedali e gli altri Enti proprietari di terre. Non è sembrato giusto al governo democratico, il quale non può non considerare le condizioni di tutte le categorie sociali che non siano quelle del tutto parassitarie, far gravare ulteriormente il decreto di proroga anche su questa modesta gente e soprattutto sui comuni e sulle opere pie, ed è perciò che ha ammessa la revisione. A noi la preoccupazione del governo è parsa giusta e giusta la troveranno anche i piccoli fittavoli costretti a sobbarcarsi all'aumento del canone.

I fittavoli potrebbero però obiettare che se è giusto pagare un fitto più elevato all'ospedale o al comune oppure al piccolo proprietario, o alla vedova di guerra, a cui la modesta pensione non basta, non altrettanto giusto è pagare un canone più alto a Torlonia o al principe di Scordia. Ad essi rispondiamo che non era possibile stabilire due pesi e due misure senza dar luogo a ingiuste sperequazioni. Si tranquillizzino comunque i fittavoli di Torlonia o dei principi siciliani, ne avranno ancora per poco nel pagare l'odioso tributo se è vero che la riforma

agraria, qualunque ne sarà la portata, non lascerà certo indisturbati i privilegi dei grandi feudatari.

L'aumento del canone è peraltro contenuto entro limiti tollerabili. Infatti esso non potrà in nessun caso essere superiore all'aumento che, dall'epoca e nel luogo in cui fu stipulato il contratto, ha subito il prezzo del grano. Facciamo un esempio: un fittavolo, in base ad un contratto che risale al 1939, deve al padrone 1000 lire all'anno. Nel 1939 il prezzo ufficiale del grano (il calcolo dovrà basarsi sempre sui prezzi ufficiali!) era di L. 135 al q.lt, oggi il prezzo del grano è di L. 450. Il prezzo del grano è cioè aumentato del 333%.

In base alla legge, ammesso che il contratto scada quest'anno, il fittavolo se vuole rimanere sul fondo, d'ora in poi dovrà pagare al padrone, non più L. 1000 ma 3333 lire. Il criterio adottato è molto chiaro e non dovrebbe dar luogo a controversie. A tal proposito bisogna tener ben fermo che il prezzo attuale di riferimento è il prezzo effettivo del grano e non già il prezzo più il sussidio di coltivazione: in altre parole il prezzo su cui basare il calcolo è quello di L. 450 al quintale e non già di L. 900 come già vanno dicendo i padroni. Attenzione perciò!

Aumento non eccessivo dunque, se si tiene conto dell'aumento dei ricavi. Comunque, se l'aumento risultasse eccessivo o perchè il piccolo fittavolo ha destinato il fondo a pascolo o alla coltivazione di un solo prodotto (generalmente grano o granturco) oppure perchè il fondo è stato danneggiato dalla guerra, il fittavolo ha diritto di richiedere l'intervento della Commissione Arbitrale circondariale la quale fisserà equamente il canone. Valgano a questo proposito le considerazioni già esposte precedentemente sulla composizione e sul funzionamento di tali Commissioni.

Importantissimo l'art. 3, specialmente in relazione a

quanto dispone la legge che vieta il subaffitto, di cui parleremo in seguito. Stabilisce questo articolo che, in caso di subaffitto, il diritto di proroga spetta al subaffittuario, semprechè coltivatore diretto, il quale subaffittuario ha anzi diritto di sostituirsi in tutto e per tutto all'affittuario eventualmente escomiato. Orbene, siccome la legge che vieta il subaffitto stabilisce che gli affittuari che subaffittano debbono gradualmente scomparire, è evidente l'importanza di questa disposizione, la quale precisa fin d'ora che, una volta estromesso l'intermediario, il piccolo fittavolo coltivatore diretto ha diritto a subentrare in tutto e per tutto al posto del parassita eliminato, ha diritto cioè di pagare direttamente al padrone non il canone che ora paga all'intermediario ma il canone, naturalmente più basso, che l'intermediario pagava al padrone. In altre parole se il gabellato paga oggi al proprietario del feudo un tomolo di grano per ettaro, eliminato il gabellato, il contadino siciliano verserà al padrone non già i tre tomoli che pagava al gabellato sfruttatore, ma soltanto un tomolo. Questi i benefici che le leggi, volute dai comunisti, assicurano ai contadini!

L'articolo 4 precisa i casi in cui la proroga non è ammessa. Fare attenzione a quanto dice la lettera a) poichè in essa vi sono contenute delle precisazioni di cui potrebbero servirsi i padroni per ottenere ingiusti sfratti. La legge parla di « gravi inadempienze » come giusta causa di sfratto. Che sia ben chiaro, una volta per sempre, che per grave inadempienza bisogna intendere un fatto molto grave come ad esempio il mancato pagamento del canone, grandi danneggiamenti o gravi trascuratezze da parte del colono. Non bisogna assolutamente permettere che ogni sciocchezza, ogni piccola infrazione al contratto serva di pretesto ai padroni e ai giudici compiacenti, per scacciare o comunque esercitare pressioni sul colpo. Attenzione dunque alla lettera a) dell'articolo 4:

vigilanza assidua, tenace ed energica, azione tempestiva e organizzata, altrimenti, con la scappatoia della grave inadempienza, tutto il decreto se ne va all'aria. Ogni qualvolta accada che qualche padrone riesca, con mezzi più o meno leciti, a sfrattare un colono senza una giusta causa, bisogna che immediatamente tutti i contadini della zona si mobilitino a sua difesa, essi debbono pensare che quello che ora sta per accadere a danno del loro vicino potrà domani accadere ad essi stessi e che perciò la solidarietà con colui che è ingiustamente colpito si impone nell'interesse di tutti. Caso per caso si vedrà in che forme organizzare questa azione difensiva di solidarietà contadina.

A questo proposito, bisogna tenere ben presente che la competenza a decidere di tutte le controversie che sorgono nell'applicazione di questo decreto è stata attribuita alle Commissioni circondariali e regionali istituite col decreto sulla mezzadria impropria di cui abbiamo già parlato. Cioè, a decidere gli sfratti, non saranno più i pretori ma commissioni miste in cui ci sarà anche il rappresentante dei contadini. Ragione di più per vigilare attentamente sulla costituzione ed il funzionamento delle commissioni stesse.

Giustissima eccezione quella che prevede che la proroga non sia concessa nel caso in cui il proprietario del fondo sia un lavoratore il quale, per il richiamo alle armi, dovette lasciare il podere ma che ora, tornato a casa, vuole di nuovo riprendere la coltivazione diretta del suo fondo.

Tutti gli sfratti in corso, ad eccezione di quelli motivati da gravi inadempienze, sono annullati di diritto. Se lo sfratto fu intimato per mancato pagamento del canone, il contadino ha 30 giorni di tempo per pagare ed aver così diritto alla proroga.

Di fondamentale portata l'articolo 8. Esso infatti dà

facoltà ai Comuni, agli Enti di assistenza e di beneficenza (Ospedali, E.C.A., ecc.) e in genere a tutti gli Enti pubblici di scindere anticipatamente, allo scadere dell'annata agraria in corso tutti i contratti (compresi i contratti di utilizzazione dei boschi) stipulati con i grossi affittuari capitalisti.

È un'arma molto efficace che la nuova legalità democratica offre ai nuovi amministratori degli enti pubblici per stroncare in pieno e definitivamente la sfacciata speculazione che, in tempo fascista, gerarchi e profittatori fecero a danno delle popolazioni. È noto come i podestà e gli amministratori fascisti usassero dare in fitto le terre dei comuni e degli ospedali, cioè le terre del popolo a svergognati e corrotti vampiri che, pagando canoni di favore, ne facevano oggetto delle più losche speculazioni.

Tutta questa indegna opera di estorsione continuata commessa ai danni del popolo dovrà ora finire. Ma finirà e finirà presto soltanto se noi sapremo esigere che sindaci e amministratori di opere pie facciano sul serio, tolgano cioè le terre a chi vanno tolte e le concedano ai contadini associati.

Tutto sta quindi nel pretendere che a capo delle amministrazioni ci siano delle persone oneste e di fiducia del popolo, poichè, fino a quando amministratori dei comuni e delle opere pie continueranno ad essere, come in molti casi ancora oggi succede, persone più o meno legate ai vecchi profittatori fascisti nessuna legge varrà a rendere giustizia al popolo. Perciò la via da seguire per ottenere l'applicazione dell'articolo 8 è quella di esigere la immediata sostituzione degli amministratori che non godono la fiducia della popolazione lavoratrice.

Rinnovati gli amministratori, epurati e democratizzati gli apparati locali, sarà facile ai contadini organizzati in cooperative ottenere che le terre e i boschi che finora

venivano affittati ai signori ora vengano invece assegnati ad essi. In quei casi in cui le iniziative contadine mancassero o tardassero, noi, dobbiamo esigere che Comuni e Opere pie stabiliscano a carico dei grossi affittuari canoni elevati, i più elevati possibili, onde questi Enti, stremati dal saccheggio fascista, possano rimettersi a soddisfare meglio di quanto non possano fare oggi alle necessità del popolo lavoratore.

Divieto del subaffitto agrario

(Decreto legislativo 5 aprile 1945 n. 156, v. p. 51)

Ultima in ordine di tempo ma non certo per importanza è questa legge che vieta ogni forma di subaffitto agrario.

È forse questa, tra le leggi finora esaminate, la più importante di tutte, quella cioè destinata ad avere le più vaste e profonde risonanze. Essa infatti sancisce un principio fondamentale e cioè che non può essere ulteriormente tollerata la presenza di quelle categorie di intermediari, che sotto qualsiasi denominazione, gobelloto in Sicilia, industriale in Puglia, mercante di campagna nell'Italia centrale, si interpongono, con funzione del tutto parassitaria, tra il grande proprietario di terre e il contadino lavoratore.

Troppo nota ai grandi italiani, specialmente a quelli delle regioni citate, la figura di questi intermediari parassiti perchè se ne debba illustrare la figura e il suo operato di rapina e di speculazione.

Interessa invece sottolineare che, per merito appunto del Partito Comunista, che ha saputo tempestivamente interpretare le loro giuste aspirazioni, i contadini italiani hanno oggi a disposizione un magnifico strumento di lotta legale per abbattere per sempre la potenza econo-

mica e sociale di una delle categorie più odiose di sfruttatori del popolo.

Dice la legge che d'ora in poi tutti i contratti di subaffitto o comunque di subconcessione sono vietati. Sarà bene precisare che con questa formulazione si è voluto affermare che, sono vietati non solo i contratti di subaffitto vero e proprio, ma qualunque forma di subconcessione sotto qualsiasi veste camuffata. Poichè è evidente che gli intermediari messi al bando dalla legge troveranno mille vie per tentare di sottrarsi al divieto; daranno da vedere che dando magari una preventiva grattatina alle terre da suddividere ai contadini, essi compiono una indispensabile « funzione produttiva ».

Ma i contadini italiani, e in primo luogo i contadini siciliani che sono i più interessati in questa battaglia, non daranno tregua al gabelloto, non gli permetteranno i travestimenti dell'ultima ora ed esigeranno che ne vada fuori dai piedi. Lo potranno esigere perchè intanto si attrezzeranno a gestire direttamente, attraverso cooperative di lavoro, con affittanze collettive, i feudi già amministrati dal gabelloto e dai suoi manutengoli.

Il successo di questa legge, più ancora che quello delle altre, è riposto tutto e per intero nella capacità che i contadini sapranno dimostrare di servirsi della legge Gullo come di uno strumento di lotta.

Andremo incontro ai più desolati insuccessi, se non addirittura alle più gravi sconfitte, qualora non sapremo far valere i nostri diritti con l'organizzazione e con la lotta. Poichè è chiaro che la legge nulla ci darà se non sapremo esigerne l'applicazione e, nel caso in questione se non sapremo organizzarci, anche sul terreno economico oltre che sindacale, per sostituirci ai parassiti che vogliamo eliminare.

I contratti in corso che ricadono nel divieto di legge saranno sciolti gradualmente: quelli che dovrebbero sca-

dere entro l'annata agraria 1946-47 saranno annullati al termine dell'annata agraria in corso (1944-45); per quelli con scadenza fino al 1948-49 è ammessa la validità fino al termine dell'annata prossima (1945-46); tutti gli altri, con scadenza più lontana, decadranno al termine dell'annata 1946-47. In capo a due anni tutti i contratti esistenti dovranno scomparire: i contadini hanno cioè due anni di tempo per prepararsi a sostituirsi agli attuali speculatori.

Ogni sforzo deve essere compiuto dall'alto e dal basso per consentire che questo primo passo verso la radicale trasformazione dei rapporti sociali esistenti nelle campagne italiane sia coronato dal successo.

Nella misura in cui i contadini italiani, servendosi di questa prima legge veramente innovatrice, riusciranno sotto la nostra guida a liberarsi dalla prima e più odiosa schiera dei loro nemici di classe, impareranno anche a liberarsi di tutti gli altri nemici e si avvicineranno sempre più concretamente al momento della loro definitiva liberazione da ogni forma di sfruttamento e di servitù economica e sociale.

Qui è tutta l'importanza di questa più recente legge Gullo. Essa non promette nulla di miracoloso ma vuole soltanto aprire ai contadini la strada che saprà condurli al loro completo affrancamento.

I « Granai del Popolo » e i Comitati Comunali dell'Agricoltura

Tra le disposizioni emanate, su proposta del compagno Gullo, dal Governo nazionale democratico vi sono infine quelle concernenti l'istituzione dei « Granai del Popolo » e dei Comitati Comunali dell'Agricoltura.

Con esse si è voluto dare inizio alla progressiva e graduale democratizzazione del sistema fascista degli ammassi così giustamente odiato dai contadini italiani. Per effetto delle norme Gullo, per la prima volta i contadini hanno potuto far sentire direttamente la loro voce in seno ai Comitati Comunali preposti alla organizzazione, al funzionamento e alla disciplina dei « Granai del Popolo ».

Vero è che nella maggior parte dei casi la voce dei contadini, in questo primo esperimento di democrazia contadina, ha avuto poco modo di farsi sentire e meno ancora di farsi valere.

È ciò non solo e non tanto perchè la rappresentanza contadina in questi comitati è ancora insufficiente e inadeguata alla preminente importanza sociale che le varie categorie di lavoratori della terra rivestono, rispetto alle altre categorie sociali rappresentate, ma soprattutto perchè i rappresentanti dei contadini non sono stati sufficientemente sorretti dalla grande massa dei rappresentanti. Ciò non deve più accadere.

I Comitati comunali dell'agricoltura debbono diventare sempre più degli organismi effettivamente democratici, dei comitati popolari di autodisciplina, di controllo e di vigilanza diretti a far sì che il funzionamento dei « Granai del Popolo » si svolga in modo sempre più conforme agli interessi delle grandi masse popolari e quindi in primo luogo dei contadini lavoratori.

Non ci nascondiamo che, per ottenere questa trasformazione, occorreranno nuove disposizioni le quali modifichino la composizione dei comitati, attribuendo anzitutto ai contadini un maggior numero di rappresentanti e chiamandovi poi a partecipare anche i rappresentanti dei lavoratori dell'industria, degli artigiani e delle donne, in modo da accentuarne il carattere di organo essenzialmente popolare.

Occorrerà inoltre accrescerne i poteri. Questi sono ora molto limitati e riguardano esclusivamente la collaborazione nell'accertamento dei quantitativi di derrate da conferire. Invece occorrerà autorizzare i comitati ad organizzare, di concerto con le autorità comunali e con le forze locali di polizia, il controllo attivo sui conferimenti e cioè la cura del reperimento dei prodotti e quello, soprattutto della lotta organizzata contro i grandi evasori, cioè contro gli affamatori del popolo.

Così trasformati i comitati potranno avviarsi veramente a divenire un organo di difesa popolare contro la minaccia della fame. Nel loro seno la voce dei contadini e dei lavoratori non sarà più soffocata da quella degli elementi più o meno legati ai signori. Il successo dei granai e degli oleari sarà assicurato, in quanto questi organismi, rinnovati su basi popolari e funzionanti col consenso e col concorso del popolo, concentreranno la loro azione di controllo e di vigilanza sui grandi evasori, su coloro cioè che alimentando il mercato nero, affamano il popolo.

Questa è la via per avviare a risoluzione il problema dell'alimentazione, per combattere la miseria e lenire la fame del popolo lavoratore senza gravare eccessivamente sui contadini.

Ma perchè questo si verifichi non basta che nuove leggi vengano attuate e promosse nel senso che abbiamo indicato. Una riforma della legge è necessaria ed è bene che venga e che venga presto. Ma quello che occorre fare fin d'ora, e senza attendere l'emanazione di nuovi decreti che potrebbero anche tardare, è di far funzionare i Comitati esistenti, esigere che si riuniscano spesso, che prendano in esame tutte le questioni che interessano la vita dei contadini e cerchino di risolverle in modo conforme agli interessi dei medesimi. Ravvivare insomma la vita di questi organismi che ora invece conducono una

vita stentata o non funzionano affatto, interessare tutto il popolo al loro funzionamento, far sì che attraverso di essi la voce, le aspirazioni, il pensiero dei contadini giunga alle istanze superiori, alla provincia, al governo.

Attualmente chi designa i membri del Comitato è il Sindaco. Egli ne è anche il presidente. Noi naturalmente vogliamo che il Comitato, analogamente a quanto è previsto per i nuovi Comitati tributari, venga eletto democraticamente. Ciò non esclude che dobbiamo sforzarci di farne fin d'ora un organismo sorretto e controllato dal popolo, attraverso un'azione di sostegno e di vigilanza effettuata dalle organizzazioni che inquadrano il popolo lavoratore: Comitati di Liberazione Nazionale, sindacati, leghe, cooperative, organizzazioni di partito, Unione Donne Italiane.

Conclusioni

Nel cammino che dovrà condurre i contadini d'Italia al loro completo e definitivo affrancamento siamo appena agli inizi. Le leggi che abbiamo esaminato sono appena i primi modesti passi della grande opera affrancatrice che dovrà essere compiuta.

Non poche le lacune e le imperfezioni di queste stesse leggi. Ma nel giudicarle e criticarle non bisogna mai dimenticare che ben più perfette e rispondenti alle aspirazioni dei contadini esse sarebbero state qualora nella loro elaborazione non fosse intervenuta l'azione di forze tuttora legate agli interessi degli agrari reazionari, di forze ostinatamente anticontadine che occorrerà decisamente combattere e vincere ma che intanto fanno ancora sentire il loro peso in seno allo stesso governo.

Altre leggi seguiranno a breve scadenza che completeranno e perfezioneranno queste già emanate.

Sono già allo studio e saranno prossimamente sottoposte ad approvazione:

a) una legge che prevede un largo contributo dello stato nel pagamento degli interessi e delle quote di ammortamento dei mutui che i contadini contrarranno per affrettare la ricostruzione e la rinascita dell'agricoltura italiana;

b) una legge che obbliga tutti i cosiddetti « agricoltori benemeriti » cioè gli agrari beneficiati dal fascismo, a restituire allo stato tutti i danari che ebbero in dono dal regime della vergogna. Primo inizio di ben più vaste operazioni di confisca a cui dovranno essere sottoposti tutti coloro che hanno profittato del fascismo ai danni del popolo;

c) una legge organica sui consorzi agrari, che trasformerà completamente questi organismi in libere associazioni cooperative aperte a tutti i contadini e funzionanti democraticamente. Consorzi rinnovati che daranno ai contadini ogni più ampio aiuto economico e tecnico nella lotta che essi dovranno impegnare contro tutti i loro nemici, i grandi proprietari fondiari e i trust industriali e bancari.

Queste ed altre leggi i comunisti si propongono di sottoporre all'approvazione del governo, al fine di difendere i contadini di facilitarne l'ascesa e di arrecare loro il benessere.

I comunisti riusciranno in questo loro intento ed in quello più ampio di guidarli verso il loro definitivo affrancamento se ed in quanto il loro sforzo sarà condiviso e seguito dallo sforzo di tutti i contadini italiani decisi a conquistare a qualsiasi prezzo la terra e la libertà.

1° Maggio 1945.

TESTO DELLE LEGGI

Fitti in natura

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1944. (*Gazzetta Ufficiale* n. 40, 27 luglio 1944).

Prezzo del grano e dell'orzo per il pagamento dei fitti in natura.

Il Ministro per l'Agricoltura e per le Foreste

Considerato che i prezzi per il grano e per l'orzo di cui al decreto Ministeriale 30 giugno 1944 sono stati fissati tenendo conto degli aumentati costi di produzione risultanti dai costi colturali e che dalla loro applicazione non deve derivarne un eccessivo onere per il fittuario obbligato a corrispondere il fitto in grano od in orzo

DECRETA

Art. 1. — La somma corrisposta a norma dell'art. 1 del decreto Ministeriale 30 giugno 1944, per ogni quintale di grano o di orzo conferito ai « Granai del popolo » è costituita da una quota rappresentante il prezzo effettivo del grano e dell'orzo, e da un'altra integrativa, a titolo di sussidio, in compenso delle maggiori spese colturali.

Tale somma costituisce il prezzo base complessivo sul quale debbono essere calcolati gli abbuoni e le corrispondenti deduzioni, concernenti le caratteristiche fissate dalle nuove tabelle di classifica approvate dal Ministero dell'agricoltura e le foreste.

Art. 2. — Per le Province nelle quali è stato fissato il prezzo base complessivo di lire novecento per il grano tenero e di lire mille per il grano duro e di lire settecento per l'orzo comune e di lire novecentocinquanta per l'orzo mondo, rimane stabilito che il prezzo reale del prodotto è pari alla metà

del prezzo base complessivo, mentre l'altra metà rappresenta il sussidio di coltivazione.

Art. 3. — I contratti di fitto con pagamento dell'estaglio in natura, in grano o orzo o entrambi, stipulati fra il proprietario ed il fittuario, conservano il loro valore e, pertanto, le norme in essi contenute non vengono modificate dal presente decreto. Il sussidio di coltivazione però spetta soltanto al fittuario per la parte di grano o orzo corrispondente allo estaglio.

Art. 4. — All'atto della consegna del grano e dell'orzo, il fittuario deve dichiarare, al Consorzio agrario, quale è la quota che versa per conto del proprietario, o che dovrà essere versata dal proprietario al quale sia stata materialmente consegnata.

Art. 5. — Il Consorzio agrario deve rilasciare due distinti bollettini di consegna: uno intestato al fittuario per il grano o l'orzo a questi appartenente, e l'altro anche intestato al fittuario ma con la dizione: « per fitto in natura dovuto al proprietario », per il grano o l'orzo versato dall'affittuario come estaglio in natura.

Nel caso che il grano o l'orzo siano versati direttamente dal proprietario che li ha ricevuti come estaglio, il bollettino di consegna dovrà essere parimenti intestato al fittuario, con l'indicazione del proprietario al quale si riferisce l'estaglio.

Art. 6. — L'ammontare complessivo, risultante dal bollettino di consegna riferentesi a canone per fitto in natura, sarà pagato metà al fittuario e metà al proprietario, mediante firma di quietanza apposta da entrambi.

Art. 7. — Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti i rapporti contrattuali che prevedono la corresponsione con canoni di affitto in grano od orzo del raccolto 1944, e quindi anche al *sub-affittuario nei confronti del fittuario*.

Per eventuali consegne di quote corrispondenti a canoni di fitto in grano ed orzo già avvenute prima dell'entrata in vigore del presente decreto, all'avente diritto è data la rivalsa del sussidio.

Art. 8. — Sono abrogate tutte le disposizioni che comunque contrastino con le norme fissate col presente decreto.

Art. 9. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Roma, addì 26 luglio 1944

Il Ministro: FAUSTO GULLO

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1945 (G. U. n. 68, 7-VI-1945).

Prezzi dei cereali del raccolto 1945 da conferire ai « Granai del Popolo ».

Art. 1. — Il corrispettivo in denaro per i cereali del raccolto 1945, da conferire ai « Granai del Popolo » — stabilito nelle misure seguenti — è costituito da una quota pari alla metà rappresentante il prezzo e da un'altra integrativa, a titolo di sussidio in compenso delle maggiori spese culturali.

Omissis

Art. 3. — Il pagamento dei canoni di affitto od enfiteutici relativi alla annata agraria 1944-45 e convenuti in quantitativi di cereali di cui all'art. 1 o con riferimento al valore di tali prodotti, è dovuto al locatore il solo prezzo, mentre il sussidio di coltivazione spetta all'affittuario od enfiteuta.

Per il pagamento del prezzo e del sussidio si applicano le disposizioni del decreto Ministeriale 26 luglio 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 luglio 1944, n. 40, relativo al prezzo del grano e dell'orzo per il pagamento dei fitti in natura.

Terre incolte

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 279 (G. U. n. 77, 4-XI-1944).

Concessione ai contadini delle terre incolte.

Art. 1. — Le associazioni dei contadini, regolarmente costituite in cooperative o in altri enti, possono ottenere la concessione di terreni di proprietà privata o di enti pubblici che risultino non coltivati o insufficientemente coltivati in relazione alle loro qualità, alle condizioni agricole del luogo e alle esigenze culturali dell'azienda in relazione con le necessità della produzione agricola nazionale

Art. 2. — I sequestratari di beni fascisti colpiti dal decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, possono, qualora trattisi di conduzione diretta e qualora non si ricada nel caso contemplato nell'art. 1 affidare l'azienda a cooperative di contadini che diano sufficienti garanzie di mantenere l'azienda nel grado di produttività raggiunto.

Art. 3. — La istanza per la concessione dei terreni è esaminata, sentite le parti o i loro delegati, da una Commissione provinciale, composta del presidente del Tribunale, del capoluogo o da un giudice da lui delegato che la presiede, da un rappresentante dei contadini, nominati dal prefetto, su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali. Fa anche parte della Commissione, con voto consultivo, l'ispettore agrario provinciale.

Art. 4. — La Commissione, se ritiene doversi accogliere l'istanza, determina in caso di mancato accordo fra le parti, l'indennità da corrispondere al proprietario, avvalendosi eventualmente del parere di periti nominati dalle stesse parti.

Stabilisce inoltre la data e le modalità della presa di possesso dei terreni, ed il termine entro cui dovrà essere iniziata la coltivazione delle terre concesse, che non potranno essere comunque subaffittate o cedute.

Demanda all'Ispettorato agrario provinciale assistito da due periti nominati dalle parti la formulazione del disciplinare della concessione che deve contenere l'inventario di consegna e le norme di conduzione.

Art. 5. — La decisione della Commissione deve essere emessa nel termine massimo di giorni quindici dalla presentazione della domanda.

Il decreto di concessione viene emesso dal prefetto, uniformemente alla decisione adottata dalla Commissione, nel termine massimo di cinque giorni dalla decisione.

La durata della concessione non può oltrepassare i quattro anni agrari.

Il decreto non è soggetto ad impugnazione nè in sede amministrativa nè in sede giudiziaria, tranne nella parte relativa all'indennità per la quale, con le forme del giudizio ordinario, le parti possono adire l'autorità giudiziaria entro il perentorio termine di giorni quindici dalla data della ricevuta comunicazione del decreto prefettizio.

Art. 6. — La inadempienza o infrazione agli obblighi stabiliti importa la decadenza della concessione, che sarà pronunciata con decreto prefettizio, su conforme parere della Commissione.

Contro il decreto è ammesso ricorso al Ministro per l'agricoltura, entro il termine di quindici giorni dalla relativa notifica.

Art. 7. — I concessionari possono usufruire di tutte le agevolazioni consentite dalla vigente legislazione in materia di operazioni di credito agrario di esercizio.

Art. 8. — Le spese del funzionamento delle commissioni sono a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare nel bilancio gli occorrenti stanziamenti.

Art. 9. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Usi civici

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944; n. 284 (G. U. n. 78, 7-XI-1944).

Acceleramento della procedura di ripartizione delle terre di uso collettivo fra i contadini.

Art. 1. — I commissari per la liquidazione degli usi civici, su richiesta dei Comuni e delle Università o Associazioni agrarie, possono, per la durata della guerra e fino ad un anno dopo la conclusione della pace, autorizzare, in deroga alle vigenti disposizioni della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e del regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 26 febbraio 1928, n. 332, nonché della legge 16 marzo 1931, n. 377, la concessione ad utenza con l'obbligo di migliorare, delle terre convenientemente utilizzabili per la cultura agraria di cui al 1° comma dell'art. 11 della sopra detta legge 16 giugno 1927.

Art. 2. — La concessione è fatta mediante ripartizione in quote, costituenti congrue unità colturali, da assegnarsi ai capi famiglia indicati nell'art. 51 del regolamento di esecuzione 26 febbraio 1928, n. 332, che siano coltivatori diretti del Comune o della frazione, con preferenza per quelli meno abbienti, purchè diano affidamento di trarne la maggiore utilità.

Art. 3. — Il piano di ripartizione, con la indicazione delle opere di miglioria che i concessionari debbono eseguire, dei canoni da imporsi a costoro nonché del termine infra il quale le opere di miglioria debbono essere eseguite, è compilato dal tecnico comunale o da un altro tecnico, all'uopo incaricato dal Comune, dalla Università o Associazione agraria, in un termine brevissimo ed in ogni caso, non superiore ai quindici giorni.

Art. 4. — Compilato il piano di ripartizione, il sindaco od il presidente dell'Università od Associazione agraria formula un bando da pubblicarsi nell'albo pretorio e nei principali luoghi del Comune e della frazione, col quale tutti i capi di famiglia che credono di avere diritto a concorrere alla assegnazione delle terre sono invitati a presentare le domande per l'assegnazione delle quote nel termine di giorni otto dalla pubblicazione del bando medesimo.

Qualora il capo famiglia sia assente per causa di guerra può concorrere all'assegnazione un congiunto o un altro suo rappresentante.

Art. 5. — Agli atti di ripartizione sono applicabili le disposizioni degli articoli 49 ultimo comma (salvo per ciò che riguarda il termine ridotto dal precedente articolo) e degli articoli 50, 52, 53, 54, 55 del citato regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 26 febbraio 1923, n. 332.

Le domande per l'assegnazione delle quote ed il ricorso al commissario contro il deliberato della Commissione comunale sono però redatti in carta semplice.

Art. 6. — Scaduto il termine di cui all'art. 4 il sindaco o il presidente dell'Università o dell'Associazione agraria trasmette immediatamente le domande alla Commissione di cui all'art. 52 del regolamento approvato con R. decreto 26 febbraio 1923, n. 332, la quale forma l'elenco degli aventi diritto nel termine di giorni dieci dalla data di ricezione delle domande stesse.

Il sindaco o il presidente dell'Università o dell'Associazione agraria, alla sua volta, trasmette tutti gli atti ed i ricorsi al commissario per gli usi civici, il quale deve formare l'elenco definitivo entro il termine di giorni quindici dalla ricezione degli atti e dei ricorsi.

Nella prima domenica successiva alla formazione definitiva dell'elenco la Commissione di cui all'art. 52 del regolamento di esecuzione procede al sorteggio delle quote fra gli assegnatari.

Il verbale di sorteggio è subito trasmesso al commissario il quale constatata la regolarità, emana, entro cinque giorni, il decreto di assegnazione. Questo decreto costituisce il titolo dei quotisti.

Art. 7. — L'assegnazione delle unità fondiari risultanti dalla ripartizione è fatta con l'obbligo della osservanza delle condizioni stabilite nel piano di ripartizione da accertarsi dall'Ispettorato provinciale agrario.

Le unità fondiari non possono in nessun caso essere divise,

alienate o cedute sotto pena di ridevoluzione all'Ente concedente.

Le unità fondiarie ridevolute o abbandonate sono riassegnate a norma degli articoli 5 e 6 del presente decreto.

Eseguite le migliorie di cui all'art. 3, che sono di volta in volta accertate dall'ispettore provinciale agrario, il commissario provvede a trasformare le concessioni in enfiteusi perpetue. All'atto della concessione in enfiteusi sono fissati in canoni definitivi, a norma dell'art. 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Art. 8. — Per tutto il termine indicato nell'art. 1 del presente decreto, in pendenza delle operazioni di liquidazione degli usi civici sulle terre dei privati, il commissario può, con decreto motivato, su domanda degli Enti interessati, sentito l'ispettore provinciale agrario e le parti, attribuire, a titolo di compenso provvisorio, salva la liquidazione definitiva, ai Comuni, frazioni di Comuni, Università o Associazioni agrarie, una quota parte dei terreni sui quali pacificamente si esercita l'uso civico di semina.

La quota, determinata dal commissario in base alla scala dei compensi stabilita nell'art. 5 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, viene ripartita secondo le norme del presente decreto.

Art. 9. — I provvedimenti di concessione provvisoria e definitiva, preveduti dal presente decreto sono soggetti alle tasse fisse minime di registro e di trascrizione.

Salvo quanto disposto nel comma precedente, tutti gli atti e i provvedimenti necessari per la ripartizione e la concessione delle terre o per la liquidazione provvisoria ai sensi dell'art. 8 sono esenti da qualsiasi tributo e dai diritti catastali di voltura.

Art. 10. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Mezzadria

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 311 (G. U. n. 83, 18-XI-44).

Disciplina dei contratti di Mezzadria impropria, colonia parziaria compartecipazione.

Considerata l'opportunità di rivedere la disciplina dei rapporti economici attinenti alla mezzadria impropria ed alla colonia parziaria, per meglio regolare, in relazione alle mutate

condizioni sociali e tecniche, la partecipazione del lavoro ai risultati economici dell'impresa agricola, specie in dipendenza dell'elevato costo della vita e della diminuita capacità di acquisto della moneta.

Art. 1. — Nei contratti di colonia parziaria o di compartecipazione o di mezzadria impropria in cui il concedente conferisce soltanto il nudo terreno, i prodotti e gli utili saranno ripartiti nella misura di un quinto a favore del concedente e di quattro quinti a favore del colono o compartecipe.

Nei casi sopra considerati è in facoltà del colono o compartecipe di ottenere che le spese colturali (escluso il costo della mano d'opera) siano divise in parti eguali col concedente. In tal caso la ripartizione dei prodotti e degli utili sarà effettuata in ragione di due quinti a favore del concedente e di tre quinti a favore del colono o compartecipe.

La ripartizione dei prodotti e degli utili nonché delle spese rimane immutata nel caso che i contratti e le consuetudini locali riconoscano al colono o compartecipe condizioni più favorevoli di quelle previste dal presente articolo.

Art. 2. — Le quote di prodotti e di utili stabilite dall'art. 1 a favore del colono o compartecipe saranno ridotte proporzionalmente nel caso di speciale concorso del concedente alle spese colturali, o nel caso che si tratti di terreni di particolare produttività da qualunque causa determinata (naturale fertilità, precedenti colture o semplice rotazione agraria). In tale ipotesi la quota di prodotti e utili spettante al colono o compartecipe non potrà essere inferiore alla metà.

Art. 3. — Negli altri casi di colonia parziaria o di compartecipazione o mezzadria impropria, se la ripartizione delle spese e dei prodotti in dipendenza delle attuali straordinarie contingenze non risponde più all'equilibrio economico del contratto, il colono o partecipante ha il diritto di domandare la revisione del rapporto di ripartizione dei prodotti e delle spese.

Art. 4. — Nei casi contemplati dagli articoli 2 e 3 in difetto di accordo fra le parti la determinazione delle quote di ripartizione sarà fatta, in via arbitrale, da una commissione circondariale costituita dal prefetto e composta: dal presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato che la presiede, da un rappresentante dei proprietari ed affittuari conduttori e da un rappresentante dei coloni o compartecipi o mezzadri nominati dal prefetto su designazione delle organizzazioni sindacali, esistenti nel circondario.

Della commissione fa parte, con voto consultivo, l'ispettore provinciale dell'agricoltura od un suo delegato.

Art. 5. — Contro le decisioni della Commissione circondariale è ammesso ricorso ad una Commissione regionale costituita dal prefetto del capoluogo della regione e composta dal presidente della stessa Corte d'Appello del capoluogo della regione o da un magistrato della stessa Corte da lui designato, che la presiede, da un rappresentante dei proprietari ed affittuari conduttori e da un rappresentante dei coloni o compartecipi o mezzadri designati dalle rispettive organizzazioni sindacali esistenti nel capoluogo della regione.

Della Commissione fa parte, con voto consultivo, un ispettore generale del ruolo tecnico del Ministero della agricoltura e delle foreste.

Contro le decisioni della Commissione è ammesso ricorso alla Suprema Corte di Cassazione per incompetenza.

Art. 6. — Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a far inizio dall'annata agraria 1944-45, e per l'annata 1943-1944 limitatamente ai prodotti autunnali. In questo ultimo caso, ove la ripartizione in natura sia già avvenuta, si farà luogo ad un corrispondente compensazione in natura o in denaro. Sorgendo contestazione al riguardo decide in via arbitrale inappellabilmente la Commissione circondariale di cui all'art. 4.

Il presente decreto rimarrà in vigore fino alla pubblicazione delle norme che per i contratti agrari saranno stabilite a seguito delle proposte formulate dalla Commissione di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 3 giugno 1944, n. 146.

Art. 7. — È abrogata ogni disposizione contraria a quelle di cui al presente decreto.

Art. 8. — Le spese del funzionamento delle Commissioni saranno a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare nel bilancio gli occorrenti stanziamenti.

Art. 9. — I ricorsi davanti alla Commissione saranno redatti in bollo da L. 18.

Art. 10. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Proroga dei contratti

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945,
n. 157 (G. U. n. 153, 2-V-1945).

Proroga dei contratti agrari.

Art. 1. — I contratti agrari, verbali o scritti, di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione e quelli di affitto stipulati da agricoltori coltivatori diretti, anche se riuniti in associazioni, e che scadono nell'annata agraria 1944-1945 o posteriormente, sono prorogati fino a tutta l'annata agraria successiva a quella in cui verrà a cessare lo stato di guerra.

La qualità di coltivatore diretto è determinata tenendo conto così del fondo sul cui affitto cade controversia come di altri fondi che l'affittuario eventualmente abbia in affitto o in proprietà, i quali non debbono assorbire oltre i due terzi della capacità lavorativa della famiglia di lui.

Durante la proroga il contratto deve essere eseguito secondo i patti e la legge.

Il canone di affitto in danaro è però ragguagliato a quello in natura, nel senso che calcolata la quantità di grano corrispondente all'importo del canone, in relazione al prezzo unitario di tale derrata nell'anno e nel luogo in cui il contratto fu stipulato, l'ammontare del canone per ciascuno degli anni di proroga viene determinato moltiplicando la quantità di grano come innanzi stabilita per il rispettivo prezzo unitario, di ciascuna annata, del luogo del contratto.

Art. 2. — Nel caso il fondo sia destinato al pascolo permanente o alla coltivazione di una sola derrata o abbia riportati danni dipendenti da azioni belliche, il coltivatore diretto che ritenga onerosa la determinazione del canone effettuata a norma del capoverso 2° dell'articolo precedente, è autorizzato a chiedere che il canone sia fissato in via arbitrare dall'organo speciale previsto nell'articolo 9.

Art. 3. — Nel caso di subaffitto, la proroga compete al subaffittuario coltivatore diretto, che resta sostituito all'affittuario in tutti gli obblighi contrattuali dal medesimo assunti verso il proprietario o altro avente diritto.

Qualora il subaffitto abbia avuto per oggetto soltanto una parte del fondo, il canone viene proporzionalmente determinato.

Art. 4. — La proroga non è ammessa:

a) se il coltivatore siasi reso colpevole di grave inadempimento contrattuale particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla fedeltà nell'esecuzione del contratto;

b) se la stipulazione del contratto fu determinata da motivi attinenti agli obblighi di servizio militare del proprietario o altro avente diritto, e questi dichiarò di voler coltivare direttamente il fondo, la cui estensione deve essere proporzionata alla capacità lavorativa della famiglia di lui;

c) se il coltivatore sia stato condannato per violazione delle norme sui conferimenti obbligatori dei prodotti.

Art. 5. — La rinunzia alla proroga è valida, ma deve, a pena di nullità, risultare da atto scritto.

Art. 6. — La proroga si estende anche ai contratti agrari già scaduti o che abbiano formato oggetto di procedimenti, pur se chiusi con sentenza definitiva ma non eseguita, per rilascio di immobili o per sfratto, per finita locazione o per risoluzione a causa di inadempimento, sempre che i contratti stessi siano tuttora in corso di esecuzione e la risoluzione non sia stata consensuale o dichiarata per l'inadempimento grave previsto nella lettera a) dell'articolo 4.

Art. 7. — Se la risoluzione sia stata dichiarata per mancato pagamento del canone il conduttore, per beneficiare della proroga, è obbligato a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 8. — Gli enti pubblici di qualsiasi natura e gli istituti di assistenza e beneficenza sono autorizzati a sciogliere, con decorrenza dal termine per l'annata agraria 1944-45, i contratti di affitto dei fondi rustici, non ancora scaduti alla data predetta, sempre che l'affittuario non sia un coltivatore diretto.

Ove l'affittuario sia un coltivatore diretto, il locatore ha diritto all'aumento del canone, calcolato in conformità dell'ultimo capoverso dell'articolo 1.

Con la stessa decorrenza è autorizzato lo scioglimento dei contratti di utilizzazione dei boschi di proprietà degli enti e istituti predetti.

Art. 9. — La competenza a decidere tutte le controversie dipendenti dall'applicazione del presente decreto è attribuita, in primo e in secondo grado, alle commissioni previste ri-

spettivamente negli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311.

Art. 10. — E' abrogata qualsiasi disposizione contraria a quelle del presente decreto.

Art. 11. — il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Subaffitto

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 156 (G. U. n. 53, 2-V-1945).

Divieto dei contratti di subaffitto dei fondi rustici.

Art. 1. — E' vietata ogni forma di contratto di cessione di affitto, di subaffitto, di sublocazione e comunque di subconcessione dei fondi rustici.

I contratti stipulati in contravvenzione a tale divieto sono nulli.

Art. 2. — I contratti di affitto in corso di esecuzione, per i quali l'affittuario abbia disposto nel modo vietato dall'art. 1, sono sciolti di diritto al termine delle annate agrarie 1944-45 o 1945-46 o 1946-47, se aventi scadenza rispettivamente non oltre l'annata agraria 1946-47 o quella 1948-49 o altra successiva.

Nel caso l'esecuzione del contratto dovesse continuare oltre le annate predette per diritto di proroga spettante al coltivatore diretto, questi si intende sostituito all'affittuario nei diritti e negli obblighi del medesimo verso il proprietario del fondo.

Art. 3. — Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Prezzo L. 20
senza altre aumente

1024